

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4013

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE CAROLIS, DUVA, RIGO e MANIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 1999

—————

Conferimento alle province di funzioni in materia di bonifica
e istituzione di Aziende speciali

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 9

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza 24 luglio 1998, n. 326, della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l'impianto unitario della legge 9 maggio 1997 n. 30 della regione Marche relativa alla soppressione dei consorzi di bonifica, ha statuito contestualmente l'inesistenza di esclusività di funzioni pubbliche a favore dei consorzi stessi. In argomento, sono punti salienti della sentenza:

- i consorzi di bonifica appartengono alla categoria degli «enti amministrativi dipendenti dalla Regione (...) della cui organizzazione e delle cui funzioni la Regione può disporre nell'ambito e nei limiti della propria potestà legislativa»;

- «Non possono ritenersi far parte dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia né la norma che prevede la preferenza a favore dei Consorzi ai fini della concessione per l'esecuzione delle opere di bonifica "di competenza statale" che l'amministrazione pubblica non esegue direttamente, né la norma che (...) attribuisce, di regola ai consorzi di bonifica la manutenzione e l'esercizio delle medesime opere...»;

- «(...) oggi le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione ed il corretto uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio, azione che, per la sua natura coinvolge preminenti interessi pubblici, facenti capo alle comunità territoriali nel loro complesso, più che a singoli categorie di soggetti privati.

Il legislatore statale, pur non avendo provveduto a dettare nuove norme di principio in tema di bonifica, ha però discipli-

nato un articolato sistema di programmazione complessiva degli interventi per la difesa del suolo, incentrata nel ruolo dei piani di bacino e delle autorità di bacino per i bacini di rilievo nazionale (legge 18 maggio 1989 n. 183), nel cui ambito ha fra l'altro previsto l'adeguamento ai piani di bacino anche dei piani generali di bonifica; (...) e ha, per altro verso, dettato nuove norme in materia di risorse idriche (legge 5 gennaio 1994 n. 36) prevedendo, nell'ambito di un principio generale di pubblicità di tutte le acque (art. 1, comma 1, legge cit.) una organizzazione territoriale del servizio idrico integrato fondata sulla delimitazione di ambiti territoriali ottimali e sul ruolo di organizzazione e di gestione del servizio attribuito a Comuni e Province (artt. 8 e 9 legge cit.)»;

- «In questo quadro le leggi dello Stato (...) non pongono vincoli alle Regioni in ordine all'assetto e alla distribuzione delle funzioni amministrative incidenti in questa materia. Sicché, non può ritenersi precluso al legislatore regionale di dar vita ad un nuovo assetto di tali funzioni e così di attribuire funzioni pubbliche, già esercitate dai consorzi di bonifica, ad altri Enti pubblici, in specie territoriali, anche in attuazione e in coerenza con i principi dell'ordinamento delle autonomie locali dettati dalla legge n. 142 del 1990, che riconosce come di spettanza delle Province le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, fra l'altro nei settori della difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità e della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche (art. 14, comma 1, lettere a) e b) legge cit.)».

Con la stessa suddetta sentenza la Corte costituzionale ha puntualizzato altresì che «solo il legislatore statale potrebbe sciogliere l'intreccio di pubblico e privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici espressi a tale enti dal legislatore pre-costituzionale».

Alle norme di legge richiamate nella predetta sentenza sono da aggiungere quelle fissate dagli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla regioni e dagli articoli 1, 3 e 7 del conseguente decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Per quanto concerne il decreto legislativo:

a) l'articolo 1, comma 2, riafferma il potere degli enti cui sono conferite le funzioni di stabilire le relative modalità di organizzazione;

b) l'articolo 3, comma 2, prevede l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative alle province, ai comuni e alle comunità montane, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale;

c) l'articolo 7 precisa che sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutti i compiti e le funzioni non espressamente riservati allo Stato, e in tema di territorio ed urbanistica e di risorse idriche e difesa del suolo, conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente in capo allo Stato, tra cui non rientrano quelle relative alla bonifica.

L'attribuzione alle province di funzioni pubbliche già esercitate dai Consorzi di bonifica di irrigazione, che la Corte costituzionale prospetta come possibile, costituisce invero una esigenza ormai ineludibile per una pluralità di considerazioni.

La fase di bonifica, intesa come acquisizione di nuove terre per l'agricoltura o di trasformazione delle condizioni agricole dei terreni, ossia come attività prettamente rurale, deve considerarsi ultimata.

È la stessa evoluzione delle esigenze originarie che porta a questa conclusione. Dalla valutazione come problema eminentemente igienico-idraulico contro il paludismo, si è successivamente passati a considerare la bonifica, mediante il concetto dell'integralità (regio decreto 13 febbraio 1933 n.215), quale problema, oltre che tecnico, economico e sociale.

Con la bonifica integrale si è sempre mirato all'utilizzazione agraria ottimale dei terreni prosciugati o, in genere, sistemati idraulicamente; e ciò mediante il concorso dei privati nella esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, ovvero unificando l'impresa di bonificazione, nei suoi aspetti pubblico e privato.

Adesso, invece, dopo la bonifica di grandi estensioni di terre (a volte anche troppe, poiché in diverse zone ne è conseguita una indubbia, non sempre benefica modifica del microclima e una eliminazione di casse naturali di espansione delle piene delle reti idrauliche con gli effetti dannosi da tempo e frequentemente lamentati nelle competenti superiori sedi tecniche), è emersa una più vasta esigenza di difesa del territorio, di gran lunga travalicante l'obiettivo della produttività dei terreni, esigenza che si pone nel quadruplice aspetto di:

1) mantenimento e valorizzazione di un ambiente fisico idoneo ad un processo produttivo plurimo (attività agricole, industriali, turistiche, sociali);

2) tutela delle acque, le quali costituiscono risorsa primaria, comportante anche una corretta utilizzazione delle acque stesse;

3) tutela dell'ambiente, per la difesa degli ecosistemi e per limitare il degrado nei territori a forte densità urbana ed industriale;

4) difesa del suolo, per la tutela di una pluralità di interessi socioeconomici.

Questi quattro indirizzi sono tra loro interdipendenti sul piano concettuale, sul piano economico, su quello operativo.

Nel momento in cui il nostro paese si riorganizza, approfondendo lo studio delle rassegne di necessità primarie con adeguate azioni riformatrici, tali valutazioni pongono l'esigenza di pervenire anche nel campo della bonifica a significative innovazioni, segnatamente nel conferimento agli enti locali delle funzioni pubbliche sinora attribuite ai consorzi di bonifica e di irrigazione (che sono attualmente circa 200, operanti su circa il 50 per cento del territorio nazionale e su circa il 90 per cento del territorio di pianura), che derivano da una legislazione di settore riferentesi ad una realtà storica, sociale ed istituzionale radicalmente diversa da quella attuale.

Non è di certo possibile ricondurre i predetti indirizzi entro il ristretto ambito dell'istituto consortile di bonifica, perché le gestioni delle opere di bonifica connesse agli indirizzi stessi travalicano in larghissima parte, a motivo della loro intersettorialità e interdisciplinarietà, gli interessi della sola proprietà consorziata, per investire quelli dell'intera collettività.

Deve essere anche sfatato il tuttora sostenuto aspetto valutante i consorzi di bonifica e di irrigazione quali forme democratiche di «partecipazione e di autogoverno», in quanto se tale caratteristica poteva sussistere nel momento in cui, generalmente da parte di pochi latifondisti, sono stati proposti i detti enti, a distanza di molti decenni, con il frazionamento della proprietà agricola e l'arbitrario, generalizzato inserimento tra i consorziati della proprietà extragricola, questa situazione si è progressivamente modificata, sino a raggiungere, per ogni singolo ente, le decine di migliaia di consorziati.

Oggi, pertanto, non si può definire espressione di «autogoverno» un consorzio in cui domina il monopolio amministrativo accentrato in poche persone, dato che (come dimostrano le molteplici risultanze elettorali registrate in ogni parte del territorio nazionale) anche oltre il 95 per cento dei consorziati si disinteressa totalmente della vita dell'ente, che è inteso ormai soltanto quale impositore - sovente arbitrario, specie

nei confronti dei proprietari degli immobili urbani - di un onere contributivo, per non dire balzello.

In merito alle opere pubbliche di bonifica (canali di scolo ed irrigui, argini, briglie e sbarramenti, impianti idrovori e di sollevamento delle acque, manufatti, invasi per uso prevalentemente irriguo, acquedotti rurali) è da considerare che esse appartengono al demanio pubblico accidentale (Stato o regioni) e che i consorzi di bonifica non hanno su detti beni alcun rapporto in qualche modo assimilabile all'usufrutto e ad altro diritto reale di godimento, avendone essi soltanto la detenzione necessaria per procedere al pubblico servizio già loro demandato (sentenza della Corte di cassazione 29 gennaio 1980, n. 683).

Inoltre, le opere idrauliche e i corsi d'acqua affidati per la manutenzione ed esercizio ai consorzi di bonifica, spesso riguardano territori che sono divenuti oggetto di insediamenti urbani o di attività industriali di rilevanti proporzioni.

Trattasi, quindi, di servizi di pubblica utilità ed il loro buon funzionamento diventa determinante non solo per gli interessi degli agricoltori, ma per tutta la comunità, cioè per la generalità dei cittadini. Pertanto sono problemi che hanno assunto notevole rilievo politico, della cui soluzione debbono rispondere le forze politiche generalmente intese, mediante una puntuale attribuzione di funzioni alle pubbliche amministrazioni, segnatamente alle province.

Il proposto conferimento alle province delle funzioni pubbliche stabilite in materia di bonifica da leggi dello Stato e delle regioni, considera altresì che è la mano pubblica ad essere chiamata a investire rilevanti risorse per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, per la difesa del suolo e per la tutela delle acque e dell'ambiente e che la relativa gestione deve essere prerogativa di persone che siano espressione della volontà di maggioranze democraticamente elette.

Le province, a loro volta, provvederanno ad istituire le Aziende speciali previste da

gli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, da gestire in forma associata con i comuni operanti nel comprensorio di bonifica, data la loro più specifica e minuta conoscenza del territorio.

Questa nuova forma di gestione della bonifica - non più privilegio anacronistico di poteri oligarchici di una singola categoria di soggetti privati - consente di assicurare una moderna, efficace, omogenea e coordinata azione degli interventi e dei servizi sul territorio, azione che deve essere integrata e poggiante, da un lato, su una razionale programmazione degli interventi stessi dettata dalla programmazione più generale e, dall'altro, su un vasto circuito di esperienze, alimentato in continuazione dalla ricerca e dalla sperimentazione, nonché sostenuta da strumenti idonei e strutture più razionali.

Circa la razionalità, è da sottolineare nuovamente che con il conferimento alle province delle funzioni pubbliche in materia di bonifica possono essere concentrate in un solo ente le attività pubbliche che, nell'ambito territoriale di una sola provincia, sono ora ripartite anche in una pluralità di consorzi di bonifica e di irrigazione e di enti pubblici, da cui può derivare, sotto l'aspetto economico, una intuibile attivazione di economie di scala mediante la razionalizzazione della spesa corrente.

Con il conferimento alle province può essere risolto anche l'immane, ormai generalizzato, contenzioso relativo all'imposto contributo di bonifica, pretestuosamente trasformato dai consorzi, mediante un arbitrario auto allargamento di poteri, da imposizione correlata all'effettivo incremento del reddito tratto da ogni singolo immobile, in balzello sul reddito o sul valore di tutti indistintamente gli immobili, agricoli ed extragricoli, soltanto perché rientranti nel comprensorio consortile (sentenza della Corte di cassazione n. 5520 del 1991, nn. 7322 e 7511 del 1993 e nn. 8957 e 8960 del 1996).

Se non si intervenisse tempestivamente, considerato che con l'anno 2000 si procederà, per quanto concerne le unità immobiliari abitative, alla riforma del catasto urbano, con sostituzione del sistema riferito al numero dei vani catastali con quello dei metri quadrati, secondo la logica del calcolo della superficie commerciale che include lo spessore delle murature, si determinerebbe un'ulteriore, illegittima imposizione di oneri a carico dei proprietari dei fabbricati ricadenti in aree urbane.

L'intervento del legislatore statale in materia di contribuzione deve tenere conto che la bonifica è divenuta componente generalizzata dei servizi relativi alla difesa idraulica del territorio, alla tutela delle risorse naturali, specie di quelle idriche, alla tutela dell'ambiente, che rispondono ad un interesse pubblico generale, servizi che rientrano tra i doveri fondamentali e le competenze specifiche dello Stato e delle regioni, ai cui adempimenti si deve provvedere con il gettito della imposizione fiscale che grava su tutti i cittadini.

La stessa legge n. 183 del 1989, con l'articolo 25, pone a carico della finanza pubblica gli oneri discendenti dagli interventi di difesa del suolo.

Inoltre, la Corte costituzionale, con la sopra citata sentenza n. 326 del 1998, ha stabilito altresì che il dettato dell'articolo 17 del regio decreto n. 215 del 1933, che pone a carico dei soli consorziati la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, neppure costituisce principio fondamentale costituzionalmente protetto.

Per quanto concerne, invece, i servizi diretti ed indiretti di irrigazione dei terreni, dato che in luogo del parametro correlato all'incremento di reddito fondiario può essere utilizzato quello d'uso, considerando il beneficio proporzionale alla risorsa idrica utilizzata, il relativo onere, che supera quello attinente alla difesa idraulica dei terreni, non può essere trasferito a carico della finanza pubblica, al pari di quanto stabilito per i costi di fornitura dell'acqua potabile.

È incontestabile che i servizi di irrigazione dei terreni consentono il passaggio a colture più pregiate e redditizie. D'altronde, qualora venisse meno la possibilità di irrigare il fondo agricolo, ne conseguirebbe una perdita apprezzabile del suo valore patrimoniale, per la riduzione del reddito e del valore di scambio dei beni.

Peraltro, la fornitura gratuita dell'acqua irrigua è incompatibile con le norme stabilite dagli accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957 istitutivi della Comunità economica europea (CEE), accordi resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Costituisce, infatti, inottemperanza alle norme comunitarie non soltanto la corresponsione di sovvenzioni finanziarie, ma anche l'adozione, da parte del settore pubblico, di misure di protezionismo mediante la riduzione degli oneri che normalmente gravano sui bilanci delle imprese, suscettibile di dare luogo ad effetti equivalenti a quelli ricollegabili alle sovvenzioni.

In altri termini, si determinerebbe un finanziamento surrettizio a favore delle imprese e delle produzioni agricole, con conseguente falsificazione del gioco della concorrenza e pregiudizio del commercio tra gli Stati membri.

In argomento, è altresì da considerare che sarebbe violato anche il principio stabilito dall'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in tema di servizio idrico integrato, secondo il quale la relativa tariffa deve essere determinata tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere stesse, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Per gli usi irrigui, rientra nei costi di gestione l'onere relativo al canone annuo demaniale per la concessione di derivazione di acque pubbliche, nella misura fissata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 36 del 1994.

Relativamente alla gestione delle opere di competenza privata, ossia di interesse particolare dei fondi agricoli inclusi nel comprensorio di bonifica, questa gestione deve permanere riservata ai consorzi di bonifica di irrigazione; ciò in conformità agli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione che dettano principi di libera iniziativa economica, di garanzia della proprietà, ma anche di sottoposizione della proprietà terriera privata ad obblighi e vincoli di legge.

Pertanto, le funzioni afferenti l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica di competenza privata continuano ad essere prerogativa dei proprietari dei fondi agricoli, che sono tenuti ad esercitarle direttamente o attraverso il Consorzio (articolo 41, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933), il quale in caso di inadempienza dei proprietari stessi deve provvedervi d'ufficio (articolo 42, primo comma, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1957, n. 667).

Infine, altra questione di grande rilievo è rappresentata dal fatto che con il conferimento alle province delle funzioni pubbliche relative alla gestione della bonifica, gli aspetti amministrativi di tale gestione saranno finalmente sottoposti al controllo della Corte dei conti, controllo che consorzi di bonifica di irrigazione hanno avvertito costantemente, riuscendo sempre ad impedire la statuizione di una espressa previsione normativa che li facesse rientrare nella competenza giurisdizionale della Corte stessa.

Ai predetti postulati si ritiene possa rispondere il presente disegno di legge, costituito dai seguenti articoli:

- 1) Oggetto
- 2) Finalità
- 3) Conferimento di funzioni
- 4) Inventario delle opere di bonifica
- 5) Consorzi di bonifica e di irrigazione
- 6) Adduzione di acque fognarie al recapito finale
- 7) Contributi dei privati

- 8) Aziende speciali
- 9) Trasferimento di personale
- 10) Decorrenza del conferimento
- 11) Norme finanziarie
- 12) Disposizioni transitorie e finali
- 13) Abrogazioni

L'articolo 1 individua, quale oggetto di integrazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, le materie relative ai seguenti settori: bonifica, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e delle risorse idriche.

L'articolo 2 definisce le finalità della legge, in attuazione ed in coerenza con i principi dettati dalla legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali.

L'articolo 3 demanda alle regioni il conferimento alle province delle funzioni amministrative pubbliche già esercitate dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

L'articolo 4 dispone l'acquisizione, mediante la compilazione di apposito questionario da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione, di notizie e dati in merito alle situazioni: amministrativa, economica e tecnica relative all'attività pubblica già esercitata dai consorzi stessi.

L'articolo 5 mantiene ai consorzi di bonifica e di irrigazione le sole attività di natura privata e modifica la loro personalità giuridica trasformandola da pubblica a privata.

L'articolo 6 disciplina i rapporti tra gli enti consegnatari delle opere pubbliche di bonifica e gli enti gestori degli impianti di fognatura, nei casi in cui sia fatto ricorso al servizio idraulico di scolo per l'adduzione

al recapito finale delle acque fognarie, meteoriche e reflue.

L'articolo 7 sopprime la contribuzione già a carico della proprietà immobiliare ad esclusione di quella relativa alla fornitura, diretta ed indiretta, dell'acqua irrigua.

L'articolo 8 stabilisce l'istituzione delle Aziende speciali previste dalla legge n. 142 del 1990, per assicurare lo svolgimento della gestione delle opere pubbliche di bonifica in forma associata con i comuni.

L'articolo 9 disciplina il trasferimento alle province, per richiesta degli interessati, del personale alle dipendenze dei consorzi di bonifica e di irrigazione, che diviene esuberante in conseguenza del conferimento alle province delle funzioni pubbliche di bonifica.

L'articolo 10 stabilisce la decorrenza del trasferimento alle province delle funzioni pubbliche in materia di bonifica e della consegna delle relative opere.

L'articolo 11 dispone il finanziamento da parte delle regioni della parte di spesa non coperta dai corrispettivi di entrata spettanti alle province per la fornitura all'agricoltura dell'acqua irrigua, nonché per i servizi svolti a favore degli enti gestori degli impianti di fognatura per l'allontanamento e adduzione al recapito finale delle acque reflue.

L'articolo 12 stabilisce alcune disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 13 dichiara l'abrogazione delle disposizioni legislative divenute incompatibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge integra, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per i seguenti settori: bonifica, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e delle risorse idriche, ferme restando le funzioni in materia trasferite alle regioni.

Art. 2.

(Finalità)

1. Ai fini di una più concreta ed efficace attuazione delle autonomie locali, in coerenza con i principi dettati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, che riconosce alle province anche le funzioni di interesse provinciale nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità naturali, nonché della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, la presente legge disciplina il conferimento alle province stesse di tutte le funzioni pubbliche inerenti alla bonifica.

2. In particolare, il conferimento è finalizzato:

a) ad assicurare pienezza, omogeneità e unitarietà alla responsabilità e all'attività amministrativa delle province nei complessi e delicati interventi di salvaguardia del territorio, così mirando alla auspicata, benefica riduzione della molteplice ed eccessiva frammentazione delle competenze esistenti in materia;

b) ad attribuire la gestione del territorio ad amministratori che siano espressione dell'intera società civile, considerato che le

attività di bonifica coinvolgono preminenti interessi pubblici di carattere generale che, necessariamente, devono far capo alle comunità territoriali nel loro complesso e non a rappresentanze, oltretutto insignificanti, di categorie di preminente interesse privato;

c) ad eliminare il contenzioso conseguente alla imposizione di ingiustificabili contributi di bonifica e conseguentemente a ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni.

At. 3.

(Conferimento di funzioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad attribuire alle province, in attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in conformità ai principi fissati dagli articoli 2 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dagli articoli 1, 3 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le seguenti funzioni amministrative pubbliche già esercitate dai consorzi di bonifica e di irrigazione:

a) programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere di bonifica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni;

b) conservazione e polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

c) realizzazione delle opere pubbliche e partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, secondo quanto stabilito dagli articoli 1, comma 4, e 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) utilizzo per usi produttivi delle acque irrigue e di bonifica e rilascio di autorizzazioni per l'uso delle reti idrauliche, disciplinati dall'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Sono trasferite alle province anche tutte le altre funzioni pubbliche di competen-

za, secondo la legislazione vigente, dei consorzi di bonifica ed irrigazione, eccettuate quelle di cui all'articolo 5.

3. Il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite.

4. Le regioni provvedono inoltre alla consegna alle province delle opere, dei manufatti e degli impianti di bonifica facenti parte del demanio pubblico e dei beni mobili ed immobili acquistati con fondi pubblici.

5. Restano ferme le competenze delle comunità montane in materia di bonifica montana stabilite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

6. Qualora le funzioni di cui ai commi 1 e 2 debbano essere esercitate nell'ambito di un comprensorio di bonifica, costituito da uno o più bacini idrografici, comprendente il territorio di più province, all'esercizio delle stesse provvede la provincia nel cui territorio rientra la maggior parte del comprensorio stesso, sentito il parere, per le funzioni di programmazione, per la realizzazione di interventi e per la prima fase di attuazione della presente legge, delle altre province interessate, che debbono pronunciarsi nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata pronuncia nel predetto termine equivale ad assenso.

7. Per le opere aventi carattere interregionale, la provincia esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 d'intesa con gli organi e gli enti competenti delle altre regioni, ai termini dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

(Inventario delle opere di bonifica)

1. Alla specifica individuazione delle opere pubbliche di bonifica, nonché di tutti gli altri beni pubblici accatastati al demanio

accidentale statale o regionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e da consegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, nonché per acquisire dati e notizie sulla vigente gestione consortile, si provvede mediante la compilazione, da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione già utenti dei beni predetti, di un apposito questionario.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica e di irrigazione devono consegnare alle competenti regioni i questionari debitamente compilati.

3. La mancata compilazione dei questionari da parte dei consorzi comporta la nomina di commissari regionali per l'acquisizione, presso gli uffici consorziali, dei dati e delle notizie non fornite.

Art. 5.

(ConSORZI di bonifica e di irrigazione)

1. Ai consorzi di bonifica e di irrigazione permangono riservate le attività di natura privata previste dal piano generale di bonifica di cui agli articoli 4, e da 38 a 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, nonché quelle indipendenti da tale piano disciplinate dagli articoli da 43 a 47 del citato regio decreto, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1942, n. 183, ivi compresa la facoltà, di cui all'articolo 3 della legge stessa, di imporre alla proprietà agricola contributi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di miglioramento fondiario.

2. Salva la ricorrenza delle ipotesi previste dall'articolo 863, secondo comma, del codice civile, le regioni dispongono l'abrogazione del riconoscimento della personalità giuridica pubblica ai consorzi di bonifica e di irrigazione operanti nell'ambito regionale e contestualmente attribuiscono quella giuridica privata.

Art. 6.

*(Adduzione di acque fognarie
al recapito finale)*

1. Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e dalle relative disposizioni tecniche costituenti l'allegato 4 annesso alla deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, nonché da altre successive disposizioni dell'ordinamento, il trasporto e l'adduzione al recapito finale (fiumi, torrenti, laghi mare ed altri corpi idrici naturali pubblici) delle acque fognarie, meteoriche e reflue, defluenti dagli insediamenti urbani e periurbani, compete esclusivamente, quale specifica funzione istituzionale, agli enti gestori indicati all'articolo 6 della citata legge n. 319 del 1976.

2. Gli enti gestori degli impianti fognari che, per scelta od altra ragione e previo conseguimento della concessione prescritta dall'articolo 134, lettera g), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, nonché delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, ricorrono al servizio idraulico assicurato dalle opere di bonifica gestite dalle province per il completamento del servizio di fognatura, ovvero per l'adduzione al recapito finale delle acque fognarie meteoriche o reflue, contribuiscono, in modo esclusivo, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese di gestione delle opere pubbliche interessate, in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Gli enti gestori di cui al comma 2 concorrono anche alle spese derivanti dall'eventuale, necessario adeguamento funzionale delle opere pubbliche interessate allo scarico delle acque fognarie.

4. I contributi ed i concorsi spesa di cui ai commi 2 e 3 sono riscossi mediante ruoli esecutivi.

Art. 7.

(Contributi dei privati)

1. A decorrere dalla data di operatività del conferimento di funzioni e della consegna delle opere stabilita dal comma 2 dell'articolo 10, è soppressa la contribuzione a carico dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica, ad esclusione di quella relativa alla fornitura, diretta ed indiretta, dell'acqua irrigua.

2. Per fornitura indiretta si intende, di norma, l'immissione di acqua irrigua nelle canalizzazioni di scolo per il ravvenamento della falda superficiale.

3. Il contributo irriguo è applicato secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti dalle regioni ed è riscosso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Aziende speciali)

1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite e delle altre ad esse connesse già di loro competenza, quali quelle della difesa ambientale, le province istituiscono, anche al fine di favorirne l'esercizio associato con i comuni, l'ente strumentale di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. L'ente di cui al comma 1, denominato «Azienda speciale acqua suolo ambiente», svolge le proprie attività sotto la vigilanza e tutela della provincia.

3. Ai fini di uniformità di normativa in ambito regionale, le regioni approntano lo schema di statuto delle aziende di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Trasferimento di personale)

1. In relazione al conferimento di funzioni disposto dall'articolo 3, tutto o parte del personale dei consorzi di bonifica e di irrigazione passa senza soluzione di continuità, a richiesta degli interessati, alle dipendenze delle competenti province e conserva la posizione giuridica ed economica acquisita nel consorzio di provenienza.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli provinciali in conformità ad apposita tabella di equiparazione stabilita dalle regioni.

3. Eventuali trattamenti economici in godimento più elevati rispetto a quelli tabellari costituiscono assegno *ad personam*, riasorbibile in sede di successivi miglioramenti economici.

Art. 10.

(Decorrenza del conferimento)

1. Il conferimento delle funzioni alle province disposto dalla presente legge deve essere attuato dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I conferimenti, i trasferimenti delle competenze, dei beni e delle necessarie risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, nonché la consegna delle opere divengono operativi con l'inizio dell'anno successivo a quello in cui sono stati assunti i provvedimenti regionali di cui al comma 1.

Art. 11.

(Norme finanziarie)

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede con risorse finanziarie delle regioni, da determinare

annualmente con le leggi di approvazione del bilancio preventivo regionale.

2. Nella determinazione delle disponibilità finanziarie occorrenti, si tiene conto dei corrispettivi d'entrata spettanti alle province per i servizi di allontanamento e adduzione al recapito finale di acque fognarie e per i servizi di fornitura di acqua irrigua di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7, nonché di ogni altro provento derivante dallo svolgimento dei servizi relativi alle funzioni conferite dalle regioni.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con il conferimento alle province, le funzioni di cui al precedente articolo 3 passano dall'ambito del settore agricoltura a quello del territorio ed ambiente.

2. Nel caso in cui, per le funzioni conferite alle province, leggi statali prevedano la competenza di organi ed uffici statali o la partecipazione di dipendenti statali all'esercizio delle funzioni stesse, i predetti organi, uffici e dipendenti si intendono sostituiti da organi, uffici e dipendenti delle province, secondo quanto disposto dagli ordinamenti delle province medesime.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 9 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 15;

b) l'articolo 862 del codice civile.